

Ai gentili clienti
Loro sedi

Semplificazioni in materia di DURC : novità del decreto "Fare"

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **il decreto fare è intervenuto in materia di DURC**, con il particolare intento di "snellire" significativamente i connessi adempimenti a carico delle aziende nell'ambito degli appalti pubblici. Nello specifico, si **prevede l'obbligo** per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori **di acquisire d'ufficio il DURC**: *i) ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione* alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; *ii) ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto*. Sono altresì **individuati gli scopi specifici per i quali i soggetti pubblici devono acquisire d'ufficio il DURC**, ovvero per: *i) la verifica della dichiarazione sostitutiva* ex art. 38 co. 1 lett. i) del DLgs. 163/2006, relativa all'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; *ii) l'aggiudicazione e la stipula del contratto*; *iii) il pagamento degli stati avanzamento lavori* o delle prestazioni relative a servizi e forniture; *iv) il certificato di collaudo, regolare esecuzione e verifica di conformità*; *v) l'attestazione di regolare esecuzione*; *vi) il pagamento del saldo finale*. Sempre con il decreto Fare, vengono ampliati i termini di validità del DURC fino a 180 giorni. Nello specifico, **la norma consente l'utilizzo del DURC acquisito nella prima fase della procedura d'appalto** - ovvero per la verifica della dichiarazione sostitutiva - **anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto**. Mentre **nelle successive fasi il DURC dovrà essere acquisito ogni 180 giorni, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale**, per il quale - precisa la norma - è necessaria l'acquisizione di un nuovo documento di regolarità contributiva. Infine, ai fini della verifica per il rilascio del DURC, in caso di mancanza dei requisiti, viene previsto che **la notizia dell'inadempienza e l'invito alla regolarizzazione dovrà viaggiare tramite Pec** (posta elettronica certificata) **e la potrà ricevere il consulente del lavoro che assiste l'azienda**, collaborando, così, alla definizione.

Le novità in materia di DURC

L'art. 31 del D.L. n. 69/2013 ha semplificato le procedure riguardanti il **documento unico di regolarità contributiva**, mediante:

- **l'estensione delle ipotesi di acquisizione d'ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori;**
- **l'ampliamento della validità dello stesso sino a 180 giorni dall'emissione;**
- **la comunicazione, tramite i consulenti del lavoro, di eventuali regolarizzazioni.**

In particolare, il co. 2 della disposizione in commento ha stabilito, in estrema sintesi, l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti ed agli enti aggiudicatori, di acquisire d'ufficio il DURC, ai seguenti fini:

- ♦ **accertamenti relativi alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento** delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi (art. 38, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006);
- ♦ **pagamento delle prestazioni rese nell'ambito di un contratto di appalto o subappalto** (art. 118, co. 6, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006).

L'art. 31, co. 5, del Decreto "Fare" ha stabilito, inoltre, che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha **validità di 180 giorni dalla propria emissione**, in luogo dei previgenti 3 mesi: può essere utilizzato nella prima fase della procedura d'appalto, ovvero per la verifica della dichiarazione sostitutiva, e nelle successive due, ai fini dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto. Poi, dovrà essere **acquisito ogni 180 giorni**, fatta eccezione per il **pagamento del saldo finale**, per il quale è, in ogni caso, necessaria l'ottenimento di un **nuovo DURC**.

Il co. 7 della disposizione, in esame, prevede che nei contratti pubblici in commento, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i **titoli di pagamento** devono essere **corredati dal DURC** anche in formato elettronico.

Il co. 8 precisa, infine, che – in funzione dell'accertamento per il rilascio del DURC, in caso di **mancanza dei requisiti** – gli enti preposti, prima dell'emissione del documento o dell'annullamento di quello già rilasciato, **invitano l'interessato**, tramite posta elettronica certificata o il consulente del lavoro, **a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni**, indicando analiticamente le cause dell'irregolarità.

Nuovo iter procedurale per la richiesta del DURC

Come sopra esposto, **una delle principali novità** apportate dal decreto fare riguarda, in primo luogo, le **modalità di acquisizione del Durc** nella fase degli accertamenti relativi alle clausole di esclusione dagli appalti pubblici.

Osserva

Sul punto, si rammenta che, **fino all'entrata in vigore del decreto fare**, avvenuta in data 22 giugno 2013, **il documento di regolarità contributiva (DURC) era posto a corredo della documentazione a cura dell'«affidatario»**, ovvero del soggetto a cui la pubblica amministrazione affidava l'appalto.

Per effetto delle modifiche apportate, l'iter sopra descritto è stato semplificato notevolmente: **è previsto, l'obbligo** - in capo alle stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori - **di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.**

Peraltro, **le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori** (parti contraenti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) **sono tenuti ad acquisire telematicamente il DURC**, non solo in sede di aggiudicazione del contratto, ma **anche, nelle varie fasi in cui si articola l'iter procedurale**. In particolare, è previsto che il documento, acquisito d'ufficio telematicamente, sia richiesto:

- per **verificare la veridicità della dichiarazione rilasciata dal soggetto che partecipa all'aggiudicazione** dell'appalto, circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
- per **la stipula del contratto**, nonché per aggiudicare l'appalto; ciò in quanto, tra i requisiti figura sempre e comunque anche la regolarità contributiva.
- per il **pagamento degli stati di avanzamento dei lavori** o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- **per il certificato di collaudo**, regolare esecuzione e verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione ;
- per il **pagamento del saldo finale.**

Osserva

Ovviamente **una volta che l'ufficio pubblico** (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, ecc.) **avrà ottenuto il Durc telematico e verificato che il soggetto è a posto, la regolarità** (certificata dal documento telematico) **deve essere ritenuta valida per tutte le fasi del procedimento in cui è richiesto il soddisfacimento di tale requisito (aggiudicazione e la stipula del contratto)**, fatta eccezione per il **pagamento del saldo finale**, per il quale è, in ogni caso, necessaria l'ottenimento di un **nuovo DURC**

Come abbiamo potuto appurare, **una semplificazione si registra anche nella fase dell'incasso del corrispettivo** – sia per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) sia per il saldo finale – **da parte di chi ha reso la prestazione nell'ambito dell'appalto o del subappalto.**

Osserva

Rispetto al passato, **non è più previsto**, infatti, **che**, per ricevere il pagamento, **l'affidatario e i subappaltatori** (per il suo tramite) **debbano trasmettere all'amministrazione o all'ente committente** il Durc ma, lo stesso, dovrà essere acquisito automaticamente d'ufficio dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui il soggetto che ha eseguito i lavori non sia in regola con il versamento dei contributi (così come si evince nel DURC acquisito d'ufficio) **viene ora previsto che la stazione appaltante**, ovvero gli enti aggiudicatori, **procedano comunque al pagamento agli aventi diritto**, delle competenze **trattenendo però l'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal Durc.**

Osserva

La stessa norma obbliga, peraltro, **chi ha trattenuto le somme a versarle a favore degli enti previdenziali e assicurativi**, compresa, se presente, la Cassa edile, per l'esecuzione dei lavori nei settori dell'edilizia.

Nuova validità temporale del DURC

Novità importanti sono state apportate con riferimento alla validità temporale del Durc:

una volta stipulato il contratto di appalto, **le stesse amministrazioni, ogni 180 giorni** (prima delle modifiche apportate erano 90 giorni):

- ➔ dovranno **acquisire il Durc in automatico**;
- ➔ dovranno **utilizzare il Durc per dare sistematicamente corso ai pagamenti**, ai collaudi, al rilascio del certificato di regolare esecuzione o di conformità.

Osserva

In buona sostanza, quindi, per effetto delle modifiche apportate dal decreto fare, il **Durc, rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, guadagna un periodo di validità maggiorato che si estende a 180 giorni.**

Inadempienze del soggetto intestatario del DURC

La norma dispone anche una mini regolamentazione per i casi in cui vi siano delle inadempienze e il Durc non possa essere rilasciato. Il soggetto (intestatario del Durc) deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione, prima del rilascio del documento o del suo annullamento. Nello specifico, **gli enti preposti al rilascio del DURC sono tenuti ad invitare l'impresa inadempiente** (indicando analiticamente le cause dell'irregolarità), **attraverso lo strumento della posta elettronica certificata** (indirizzata direttamente all'impresa o all'intermediario abilitato: consulente del lavoro e altro soggetto abilitato a norma della legge n. 12/1979), **a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.**

Osserva

In buona sostanza, quindi, **la notizia dell'inadempienza e l'invito alla regolarizzazione viaggerà tramite Pec** (posta elettronica certificata) **e la potrà ricevere il consulente del lavoro che assiste l'azienda**, collaborando, così, alla definizione.

Regime fino all'entrata in vigore del decreto fare	Regime successivo all'entrata in vigore del decreto fare
Spettava al soggetto affidatario inserire il Durc nella documentazione per ricevere il pagamento	Spetta alle stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori a richiedere e ad acquisire d'ufficio il Durc
L'affidatario e i subappaltatori (per il suo tramite) trasmettevano all'amministrazione o all'ente committente il Durc, che aveva validità per tre mesi	La validità del DURC sarà di 180 giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO